

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dei trasporti e della navigazione**

(BURLANDO)

**di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(TREU)

**col Ministro della sanità**

(BINDI)

**col Ministro per le politiche agricole**

(PINTO)

**e col Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1998

---

Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro  
nel settore portuale e marittimo

---

ONOREVOLI SENATORI. — La sicurezza del lavoro costituisce il presupposto per lo svolgimento di ogni tipo di attività in ambito portuale e sui mezzi di trasporto marittimo, alla luce delle esigenze di natura pubblicistica, anche di valenza costituzionale, relative alla tutela della persona, dell'ambiente e degli ambiti portuali.

La materia va, peraltro, inserita nella specialità del diritto della navigazione e dell'autonomia del relativo codice, giustificate dal particolare rischio del settore della navigazione e, quindi, dall'esigenza di una specifica normativa al fine di disciplinare i requisiti di sicurezza.

Tali caratteristiche si accentrano non soltanto nell'accertamento dell'idoneità della nave e del personale destinato alla sua condotta e nella tutela della vita delle persone trasportate, dei beni e degli interessi coinvolti nella spedizione, ma si espandono in relazione alla interdipendenza delle componenti che concorrono alla navigazione, all'ambiente ed alle infrastrutture portuali.

La volontà da parte del legislatore di unificare in un unico centro di coordinamento la sicurezza in ambito portuale risulta evidente, in particolare, anche nell'attuale normativa sulla riforma dei porti (legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647).

Particolari esigenze si riscontrano anche nel settore marittimo, nella considerazione

che il Ministero dei trasporti e della navigazione deve dare piena attuazione ad una serie di Convenzioni internazionali dell'OIL e di direttive della Comunità europea e rivisitare le attuali norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi, risalenti al 1939 (legge 16 giugno 1939, n. 1045).

D'altra parte l'attività lavorativa svolta in ambito portuale e marittimo presenta caratteristiche e modalità di svolgimento così particolari da richiedere una disciplina altrettanto particolare rispetto a quella contenuta nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242. Quest'ultimo decreto, pur contenendo una norma per l'emanazione di un decreto ministeriale inteso all'individuazione delle esigenze del lavoro a bordo delle navi, da un lato non contempla la possibilità di disciplinare in via amministrativa il lavoro portuale, dall'altro risulta privo di efficacia concreta, in quanto non rende possibile individuare gli specifici comportamenti e le conseguenti sanzioni amministrative e penali da disciplinare con legge.

Per corrispondere pertanto alle finalità di cui trattasi è stato predisposto l'unito disegno di legge inteso a disciplinare in modo compiuto ed organico il settore della sicurezza.

Il provvedimento, come sopra previsto, non comporta oneri a carico dello Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro alle particolari esigenze dei servizi espletati sia sui mezzi nazionali di trasporto marittimo sia su quelli adibiti alla pesca, nonchè dei servizi svolti nei porti, comprese le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, in coerenza con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

2. I decreti legislativi saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* assicurare, in materia di sicurezza del lavoro, tutela della salute, formazione e prevenzione, il mantenimento delle condizioni previste dalla legislazione nazionale, ove più favorevoli alla sicurezza e alla salute dei lavoratori;

*b)* fissare gli obblighi generali e le responsabilità per l'attuazione delle misure di sicurezza e per l'osservanza delle condizioni e le altre finalità di prevenzione e tutela dei lavoratori, compresa la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni in coerenza con le indicazioni e linee guida fissate dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore della sanità;

*c)* fissare i criteri relativi alle condizioni di igiene e di abitabilità degli alloggi degli equipaggi;

*d)* definire le forme organizzative di sicurezza e le forme di cooperazione degli equipaggi al processo prevenzionale;

e) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione;

f) fissare i criteri relativi ai periodi minimi di riposo e massimi di lavoro;

g) dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio;

h) assicurare l'informazione e la formazione degli equipaggi, nonché del personale addetto alle attività nell'ambito del porto, tramite l'istituzione di corsi specifici di formazione, anche obbligatori;

i) prevedere i criteri per il rilascio di certificazioni e attestazioni dell'avvenuta formazione del personale marittimo e del personale addetto alle attività nell'ambito del porto;

l) attivare, presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, un Osservatorio per il lavoro marittimo e portuale, composto da rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero per le politiche agricole, del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo i principi di rappresentanza tripartita, per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dall'attività lavorativa sui mezzi nazionali di trasporto marittimo e adibiti alla pesca e nell'ambito portuale, e per l'effettuazione di verifiche periodiche sulla corretta attuazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro;

m) prevedere che il Ministero dei trasporti e della navigazione provveda all'attuazione dei decreti legislativi mediante le ordinarie strutture amministrative;

n) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, prevedere sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente,

dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno analoghi a quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni suindicate saranno applicate tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongano particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

o) individuare le autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative.

3. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro trenta giorni dalla data di ricezione degli schemi stessi. Decorso inutilmente il termine suindicato, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Le disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi previsti dal presente articolo possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.



